

**P.to 3 O.d.G.: comunicazioni/deliberazione in merito alla DGR 360/2017
 “Convenzione obbligatoria per la gestione dell’interferenza
 idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore”**

Come già comunicato nella relazione del 7 settembre 2017, pubblicata sulla pagina web della STO in preparazione dell’assemblea di quest’oggi, la Giunta Regionale del Lazio lo scorso mese di giugno, con la DGR n. 360/17, ha confermato lo schema di Convenzione già contenuto nella precedente DGR del 17 maggio 2016 n. 263 e qui di seguito riportata.

Quindi è confermato quanto già comunicato alla Conferenza dei Sindaci del 27 luglio 2016 relativamente alla DGR 263/16, ovvero che:

“questa delibera prevede essenzialmente il pagamento all’ATO3 Rieti, a partire dal 1.1.2016, di un importo pari ad euro 6.000.000,00 annui a moneta 2010, oltre altri eventuali 2.000.000,00 /anno, da documentare e giustificare in funzione di particolari esigenze di investimento o emergenze gestionali relative alle aree di salvaguardia.

Inoltre la delibera dispone il versamento di euro 36.000.000,00 a moneta 2010, rateizzabili, a titolo forfettario per gli anni 2010-2015.

Tutto subordinato alla approvazione da parte dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico dei piani tariffari predisposti conseguentemente da ATO 2.

La stessa delibera dispone che la convenzione obbligatoria debba essere firmata dai Presidenti dei rispettivi ATO entro 120 giorni dalla pubblicazione, trascorsi i quali la Regione Lazio è legittimata ad esercitare i poteri sostitutivi.

L’applicazione di questa delibera comporterebbe un aumento tariffario pari a circa il 2%”.

La Città metropolitana di Roma Capitale, quale ente di coordinamento dell’ATO2, ha presentato nel luglio 2016 ricorso avverso la prima delibera regionale DGR 263/16 e nel luglio 2017 un primo ricorso per motivi aggiunti verso la nuova DGR 360/17. E’ in fase di predisposizione un secondo ricorso per motivi aggiunti all’esito dello studio dei documenti resi disponibili dalla Regione Lazio dopo l’accoglimento di formale richiesta di accesso formulata dalla STO ai documenti preparatori della DGR n. 360/2017

Questa nuova DGR si differenzia dalla precedente perché per essa è stato aperto un procedimento per “garantire” in contraddittorio il riesame della DGR 263/2016 ed in particolare dei criteri di calcolo del canone riconoscibile ad ATO 3. Il contraddittorio non è però stato rispettato.

Durante questo procedimento la Segreteria, su richiesta della Regione Lazio, ha prodotto la relazione “Interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore. Modalità di calcolo dei canoni inseribili nella tariffa del S.I.I. dell’ATO2 Lazio Centrale Roma - 12 aprile 2017” (pubblicata sulla pagina web della STO insieme con la relazione del 7 settembre).

Quanto espresso in questa convenzione non è stato tenuto in conto nella nuova DGR 360/17.

La STO durante il procedimento ha espresso, tra gli altri, questi concetti principali:

- nessun canone è dovuto all'ATO 3;
- ove un canone fosse dovuto, esso non potrebbe che corrispondere a spese realmente eseguite da ATO3 per la salvaguardia delle sorgenti;
- non risultano spese eseguite dall'ATO 3 in tal senso negli anni passati e quindi i canoni pregressi sembrerebbero non dovuti;
- deve essere consentito ad ATO2 (o ad una autorità terza) di verificare le spese sostenute da ATO3 prima di procedere al loro ristoro;
- deve essere riconosciuta la possibilità di sospendere in futuro la erogazione del canone qualora l'ATO 3 non avesse speso negli anni precedenti i canoni già corrisposti per la difesa delle sorgenti.

È ora necessario che la Conferenza valuti l'opportunità o meno di proseguire nell'opposizione a quanto deliberato dalla Regione Lazio nella DGR 360/17. Va sottolineato che, ove la Conferenza decidesse di non continuare nell'impugnativa della DGR n.360/2017, cadrebbe anche l'impugnativa della DGR n.263/2016 e ATO2 sarebbe quindi tenuta al rispetto dello schema di Convenzione così come definito dalla Regione Lazio, ivi compreso il pagamento delle somme come su schematizzato.

pag. 101 – DGR 263/16

pag. 106 – Schema di convenzione ATO 2 – ATO 3 allegato alla DGR



Repubblica Italiana

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

Disponibile in formato elettronico sul sito: www.regione.lazio.it

Legge Regionale n.12 del 13 agosto 2011

Data 26/05/2016

Numero 42

Periodicità bisettimanale

CdS 2017**punto 3 O.d.G.****pag. 102**

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 17 maggio 2016, n. 263

Legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 - art. 5 "Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore". Approvazione del nuovo schema di Convenzione.

CdS 2ott17**punto 3 O.d.G.****pag. 103**

OGGETTO: Legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 - art. 5 “Convenzione obbligatoria per la gestione dell’interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore”. Approvazione del nuovo schema di Convenzione.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore alle Infrastrutture, Politiche Abitative ed Enti Locali

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 concernente *Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*, e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1, concernente *Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale* e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6, concernente *Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36*;

VISTA la legge regionale 4 aprile 2014, n. 5, come modificata dalla legge regionale 28 ottobre 2015, n. 13, che all’art. 5 dispone che *Le interferenze relative ai servizi idrici integrati intercorrenti tra i diversi Ambiti di bacino idrografico all’interno della Regione sono disciplinate dalla Giunta regionale che definisce con propria deliberazione gli schemi delle convenzioni obbligatorie che debbono essere stipulate tra le Autorità d’ambito interessate*;

PREMESSO CHE:

- la Regione Lazio con Deliberazione di Giunta regionale n. 936 del 21 dicembre 2006, come previsto dall’art. 7 della citata l.r. n. 6/96, ha adottato uno schema di Convenzione per la gestione dell’interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore;
- la suddetta deliberazione subordinava l’operatività della Convenzione all’approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti di ATO 2 Lazio centrale Roma e di ATO 3 Lazio centrale Rieti nonché alla avvenuta formalizzazione delle concessioni di derivazione delle sorgenti Peschiera e Le Capore afferenti l’omonimo sistema acquedottistico;
- la Conferenza dei Sindaci dell’ATO 3 Lazio centrale Rieti con Decisione n. 5 del 22 dicembre 2006 ha approvato, a maggioranza, lo schema di Convenzione adottato dalla Regione Lazio;
- in data 8 febbraio 2008 i Presidenti della Provincia di Roma, di Rieti e l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Roma hanno firmato lo schema di Convenzione di cui alla D.G.R. n. 936/2006 apportando talune modifiche;
- la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell’ATO 2 Lazio centrale Roma con Delibera n. 7 del 5 dicembre 2008 ha dato mandato al Presidente della Provincia di Roma in qualità del rappresentante dell’Ambito dell’ATO 2 Roma di rinegoziare con l’Autorità dell’ATO 3 Rieti le nuove modalità di rimborso dei canoni annuali pregressi;
- la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell’ATO 3 Lazio Centrale Rieti con Decisione n. 5 del 20 dicembre 2008 ha, tra l’altro, confermato la Decisione n. 5/2006 proponendo comunque un percorso di negoziazione;

CdS 2ott17 punto 3 O.d.G. pag. 104

- con nota n. 5839 del 26 aprile 2013 la Provincia di Roma in attuazione della Delibera 1/2012 della Conferenza dei Sindaci di ATO 2, proponendo alcuni aggiornamenti dello schema di Convenzione di cui alla D.G.R. 936/2006, evidenziava la necessità di tener conto delle nuove metodologie tariffarie stabilite dalla Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) competente a partire dal 6 dicembre 2011 in materia;
- la Provincia di Rieti, su mandato della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO 3, al fine di ottenere l'esecuzione della Convenzione approvata con D.G.R. 936/2006, ha avanzato diffida, intimando il pagamento delle somme spettanti per il mancato ristoro economico degli oneri di interferenza tra ATO 2 e ATO 3 di cui alla D.G.R. 936/2006, con atto del 29 marzo 2011, rinnovata con atto del 3 luglio 2012 e del 16 giugno 2015. Sono poi stati proposti dall'ATO 3 i seguenti procedimenti giudiziari:
 - ricorso pendente presso il TAR del Lazio – Sez. II quater - R.G. 6159/2012, promosso nei confronti di ACEA ATO 2 S.p.A., Roma Capitale, Provincia di Roma e Regione Lazio per l'annullamento della Deliberazione n. 1/12 della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO 2;
 - citazione a giudizio, pendente presso il Tribunale Civile di Roma – Sez. II – R.G. 82660/2015 contro ACEA ATO 2 S.p.A., S.T.O. ATO 2, Roma Capitale e Regione Lazio, per il pagamento degli oneri di interferenza di cui allo schema di Convenzione adottato con D.G.R. 936/2006 e conseguente risarcimento danni;

CONSIDERATO CHE:

- con la stipula avvenuta il 28 dicembre 2015 della relativa Convenzione la gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) dell'ATO 3 è stata affidata ad Acqua Pubblica Sabina (società per azioni a totale capitale pubblico);
- l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico con le delibere relative al sistema tariffario MTI e MTI-2 (delibere 643/2013/idr, 662/2014/R/idr e 664/2015/idr) ha definito, nell'ambito dei costi operativi concorrenti alla determinazione delle tariffe idriche, la componente tariffaria a copertura dei Costi ambientali e della risorsa (ERC, Environmental Resource Costs) e specificato, tra i Costi della risorsa (ResC) quelli afferenti agli oneri locali (canoni di derivazione/sottensione idrica, contributi per consorzi di bonifica, contributi a comunità montane, canoni per restituzione acque, oneri per la gestione di aree di salvaguardia);
- gli oneri ed i canoni correlati direttamente o indirettamente alle interferenze tra ATO 2 e ATO 3 rientrano nella fattispecie dei costi ambientali e della risorsa di cui al punto precedente e conseguentemente possono essere inseriti nei piani tariffari di ATO 2;

RITENUTO necessario, anche alla luce di quanto previsto dall'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico in ambito tariffario, ridefinire i contenuti dello schema di Convenzione per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore al fine di assicurare, da un lato, la piena operatività della nuova gestione di ATO 3 e, dall'altro, di regolare i rapporti pregressi derivanti dalla precedente Convenzione per la parte non attuata;

TENUTO CONTO che l'importanza della risorsa idrica resa disponibile all'ATO 2 da parte dell'ATO 3 attraverso il sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore richiede investimenti urgenti ed attività finalizzate a garantire la tutela e la salvaguardia della risorsa;

CONSIDERATO che il cumulo degli investimenti e delle attività a tutela della risorsa idrica da attuarsi presso l'ATO 3 comporterà, come da stime effettuate dalla Segreteria Tecnico Operativa

CdS 2017**punto 3 O.d.G.****pag. 105**

dell'ATO 2, un incremento annuo di pochi decimi di euro ad abitante e un incremento complessivo della tariffa annua di una percentuale inferiore all'unità;

VISTO il nuovo schema di Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO pertanto necessario revocare la citata D.G.R. n. 936/2006 e approvare, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 4 aprile 2014, n. 5, come modificato dalla l.r. 28 ottobre 2015, n. 13, il nuovo schema di Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore;

ATTESO CHE il nuovo schema di Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore supera tutte le controversie sopra enunciate, talché le Amministrazioni reciprocamente si danno atto di non aver più nulla a pretendere e si impegnano per l'immediata estinzione o ritiro delle azioni o contenziosi con compensazioni delle spese legali;

DELIBERA

1. di revocare la deliberazione di Giunta regionale n. 936 del 21 dicembre 2006 e di approvare, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 4 aprile 2014, n. 5, come modificato dalla legge regionale 28 ottobre 2015, n. 13, il nuovo schema di Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di assegnare il termine perentorio di 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto per la stipula della Convenzione tra le Autorità d'ambito di ATO 2 e ATO 3, trascorsi i quali la Regione Lazio è legittimata ad esercitare i poteri sostitutivi.

Il Direttore della Direzione regionale Risorse idriche e difesa del suolo, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, provvederà ad adottare tutti gli atti di competenza necessari all'esecuzione della presente deliberazione, nonché quelli conseguenti alla stessa, curandone in particolar modo il monitoraggio dell'attuazione temporale ed economica.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

CdS 2017 **punto 3 O.d.G.** **pag. 106**
SCHEMA DI CONVENZIONE OBBLIGATORIA PER LA GESTIONE
DELL'INTERFERENZA IDRAULICA DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO
PESCHIERA - LE CAPORE

TRA

l'Autorità di Ambito dell'Ambito Territoriale Ottimale 3-Rieti, di seguito denominato
ATO 3, rappresentata dal Presidente pro-tempore della Provincia di Rieti:

E

l'Autorità di Ambito dell'Ambito Territoriale Ottimale 2-Roma, di seguito denominato
ATO 2, rappresentata dal Presidente pro-tempore della
Città Metropolitana di Roma Capitale:

PREMESSO CHE:

1. in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 la Regione Lazio ha emanato la legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6, recante disposizioni per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e l'organizzazione del servizio idrico integrato;
2. la Regione Lazio, con deliberazione di Giunta regionale n. 936 del 21 dicembre 2006, ai sensi dell'art. 7 della citata l.r. n. 6/96, ha adottato uno schema di Convenzione per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore;
3. l'art. 5 della legge regionale 4 aprile 2014, n. 5, come modificato con legge regionale 28 ottobre 2015, n. 13 ha disposto che *“Le interferenze relative ai servizi idrici integrati intercorrenti tra i diversi Ambiti di bacino idrografico all'interno della Regione sono disciplinate dalla Giunta regionale che definisce con propria deliberazione gli schemi delle convenzioni obbligatorie che debbono essere stipulate tra le Autorità d'ambito interessate”*;
4. nel territorio dell'ATO 3 sono dislocate le sorgenti del Peschiera - Le Capore la cui derivazione, a partire dal 1926, è in concessione al Comune di Roma;
5. la portata complessiva della concessione del Peschiera è di 10.000 l/s e quella delle Capore di 4.700 l/s;
6. i relativi impianti del Comune di Roma - costituiti dalla captazione delle sorgenti del Peschiera in Comune di Cittaducale, dal tronco superiore in galleria fino alla centrale idroelettrica di Salisano, da due tronchi in galleria in destra e sinistra del Tevere da Salisano a Roma, dalla captazione delle sorgenti Le Capore nei Comuni di Casaprota e Frasso Sabino, da una galleria di adduzione delle sorgenti Capore a Salisano - sono attualmente gestiti dalla Società affidataria del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 (di seguito anche ATO 2);
7. ACEA ATO 2 (società del gruppo ACEA S.p.A.) in data 6 agosto 2002 ha firmato con il Presidente della Provincia di Roma, in qualità di coordinatore dell'ATO 2, la Convenzione di Gestione del S.I.I.;

CdS 2ott17**punto 3 O.d.G.****pag. 107**

8. a partire dalla data di realizzazione del tronco in destra dell'acquedotto Peschiera sono state assentite concessioni per alcuni comuni e consorzi situati in provincia di Rieti e di Roma;

9. i comuni dell'ATO 3 che impiegano - come concessionari o utenti - la risorsa idrica addotta dal sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore, direttamente o tramite derivazioni consortili, risultano i seguenti: Belmonte in Sabina, Cittaducale, Montopoli in Sabina, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Salisano, Fara Sabina, Castel Nuovo di Farfa, Mompeo, Toffia, Forano Cantalupo, Collecchio, Stimigliano, Tarano, Casperia, Configni, Cottanello, Montasola, Poggio Catino, Rocantica, Selci, Torre in Sabina, Vacone, Frasso Sabino, Casaprota e Poggio Nativo, Montebuono, Montenero Sabino, Nerola, Palombara, Rieti;

10. tra ACEA S.p.A., poi ACEA ATO 2 S.p.A ed alcuni comuni e Consorzi dell'ATO 3 sono state sottoscritte, sin dal 1977, Convenzioni con obblighi di pagamento di somme di danaro a carico di ACEA S.p.A. (Allegato 1). Mediante tali Convenzioni si è realizzato il ristoro da parte di ACEA, ACEA S.p.A. ed ACEA ATO 2 S.p.A, ai comuni per le spese nascenti da:

- a) valorizzazione del patrimonio comunale, ambientale, ecologico, storico, archeologico, culturale e del territorio, previo progetti specifici di manutenzione e di valorizzazione;
- b) manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e di ristoro delle relativa spesa energetica;
- c) gestione della captazione, adduzione e depurazione dell'acqua;
- d) l'incremento della disponibilità idropotabile;

11. la Regione Lazio con la citata D.G.R. n. 936/2006, come previsto dall'art. 7 della L.R. 6/96, ha adottato uno schema di Convenzione per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore, subordinando l'efficacia all'approvazione della Conferenza dei Sindaci di ATO 2 Lazio centrale Roma e di ATO 3 Lazio centrale Rieti;

12. la Conferenza dei Sindaci dell'ATO 3 Lazio centrale Rieti con Decisione n. 5 del 22 dicembre 2006 ha approvato, a maggioranza, lo schema di Convenzione deliberato dalla Regione Lazio;

13. in data 8 febbraio 2008, i Presidenti della Provincia di Roma e di Rieti, in quanto coordinatori dei rispettivi ATO, congiuntamente all'Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Roma, hanno sottoscritto lo schema di Convenzione di cui alla D.G.R. n. 936/2006 apportando talune modifiche;

14. la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO 2 Lazio centrale Roma con Delibera n. 7 del 5 dicembre 2008 ha dato mandato al Presidente della Provincia di Roma, in qualità del rappresentante dell'ATO 2 Roma, di rinegoziare con l'ATO 3 Rieti nuove modalità di rimborso dei canoni annuali pregressi;

15. la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO 3 Lazio Centrale Rieti, con Decisione n. 5 del 20 dicembre 2008, ha confermato la Decisione n. 5/2006, proponendo comunque un percorso di negoziazione;

16. la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO 2 Lazio centrale Roma, con Delibera 1 del 17 aprile 2012, ha approvato un aggiornamento dello schema di Convenzione di cui alla D.G.R. 936/2006, richiedendo alla Regione Lazio una congrua riduzione del contributo;

17. la Provincia di Rieti, su mandato della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO 3, al fine di ottenere l'esecuzione della Convenzione approvata con D.G.R. 936/2006, ha avanzato diffida, intimando il pagamento delle somme spettanti per il mancato ristoro economico degli oneri di interferenza tra ATO 2 e ATO 3 di cui alla D.G.R. 936/2006, con atto del 29 marzo 2011,

CdS 2ott17 punto 3 O.d.G. pag. 108

rinnovata con atto del 3 luglio 2012 e del 16 giugno 2015. Sono poi stati proposti dall'ATO 3 i seguenti procedimenti giudiziari:

- ricorso pendente presso il TAR del Lazio – Sez. II quater - R.G. 6159/2012, promosso nei confronti di ACEA ATO 2 S.p.A., Roma Capitale, Provincia di Roma e Regione Lazio per l'annullamento della Deliberazione n. 1/12 della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO 2;

- citazione a giudizio, pendente presso il Tribunale Civile di Roma – Sez. II – R.G. 82660/2015 contro ACEA ATO 2 S.p.A., S.T.O. ATO 2, Roma Capitale e Regione Lazio, per il pagamento degli oneri di interferenza di cui allo schema di Convenzione adottato con D.G.R. 936/2006 e conseguente risarcimento danni;

18. Acqua Pubblica Sabina (società per azioni a totale capitale pubblico), in data 28 dicembre 2015, ha sottoscritto con il Presidente della Provincia di Rieti, in qualità di coordinatore di ATO 3, la Convenzione di Gestione del S.I.I.;

19. l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, con le delibere inerenti il sistema tariffario MTI e MTI-2 (delibere 643/2013/idr, 662/2014/R/idr e 664/2015/idr) ha definito, nell'ambito dei costi operativi concorrenti alla determinazione delle tariffe idriche, la componente tariffaria a copertura dei Costi ambientali e della risorsa (ERC, Environmental Resource Costs) e specificato, tra i Costi della risorsa (ResC) quelli afferenti agli oneri locali (canoni di derivazione/sottensione idrica, contributi per consorzi di bonifica, contributi a comunità montane, canoni per restituzione acque, oneri per la gestione di aree di salvaguardia);

20. gli oneri ed i canoni correlati direttamente o indirettamente alle interferenze tra ATO 2 e ATO 3 rientrano nella fattispecie dei costi ambientali e della risorsa di cui al precedente punto 19;

RITENUTO necessario, anche alla luce di quanto previsto dall'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico in ambito tariffario, ridefinire i contenuti dello schema di Convenzione per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore;

ATTESO che gli atti conclusi tra ACEA S.p.A., poi ACEA ATO 2 S.p.A. ed i comuni ed i consorzi, parti delle Convenzioni di cui all'Allegato 1, devono ritenersi incorporati, per gli importi e per gli effetti, dalla data della sottoscrizione, nella Convenzione, riguardo alle prescrizioni ed agli obblighi finalizzati al ristoro dei territori in conseguenza dell'interferenza idrica;

CONSIDERATO che, pertanto, l'ATO 3, in quanto unico destinatario delle somme per l'interferenza d'ambito, è tenuta a reinvestire le stesse per finanziare progetti di attuazione del Piano d'Ambito, assumendosi l'integrale responsabilità civile e contabile;

CONSIDERATO che ATO 3, nella sua autonomia, è comunque tenuta ad impiegare le somme corrisposte da ATO 2, relative al periodo 1 gennaio 2010 – 31 dicembre 2015, per opere ed investimenti dirette a favorire il recupero e la valorizzazione ambientale esclusivamente nei territori per i quali non è stata conclusa nessuna delle Convenzioni di cui all'Allegato 1;

CONSIDERATO che le Convenzioni di cui all'Allegato 1, dalla data di sottoscrizione del presente atto, devono ritenersi efficaci solo per le parti e per i pagamenti riconosciuti ai comuni ed al Consorzio Acquedotto Le Capore, per attività estranee al finanziamento di opere igienico sanitarie del Servizio Idrico Integrato ovvero non concernenti compensazioni per maggiori costi ambientali a tutela della risorsa;

CdS 2017**punto 3 O.d.G.****pag. 109**

VISTO il nuovo schema di Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore approvato con deliberazione di Giunta regionale n. del

Articolo 1**Premesse**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2**Oggetto della Convenzione**

La presente Convenzione regola, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 4 aprile 2014, n. 5, come modificato con legge regionale 28 ottobre 2015, n. 13, i rapporti tra ATO 2 e ATO 3, relativi all'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore.

La Convenzione disciplina, in particolare:

1. la gestione delle risorse idriche ed il coordinamento degli interventi;
2. la fornitura dell'acqua da parte del Gestore del S.I.I. dell'ATO 2 ai comuni dell'ATO 3 attualmente alimentati dall'acquedotto Peschiera - Le Capore e le relative modalità;
3. la protezione delle risorse e la gestione delle aree di salvaguardia e delle zone di protezione del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore;
4. la definizione dei compiti, degli obblighi e delle responsabilità dei gestori del servizio idrico integrato negli ambiti ATO 2 e ATO 3;
5. la definizione degli strumenti necessari a garantire la continuità e la sicurezza del flusso della risorsa idrica verso l'ATO 2 fino alla misura risultante dalle concessioni assentite;
6. l'attuazione degli impegni di competenza di ATO 2 e ATO 3 affidati ai rispettivi Gestori, derivanti dalla presente Convenzione.

Articolo 3**Corrispettivo di fornitura dell'acqua**

1. Il corrispettivo per la fornitura di acqua potabile, nei limiti previsti dal PRGA in vigore, ai comuni dell'ATO 3 da parte del Gestore del S.I.I. nell'ATO 2, è pari alla tariffa praticata nell'ATO 2 per le vendite di acqua all'ingrosso (comunque non superiore al 65% della tariffa base, con l'esclusione delle componenti relative alla fognatura e depurazione applicate all'utenza dal Gestore del S.I.I. dell'ATO 2) ridotta del 50% per ricondurla in maniera semplificata e forfettaria ai prezzi di costo per l'adduzione a gravità dalle sorgenti al punto di consegna.

Le parti convengono che questa tariffa sarà applicata a decorrere dall'efficacia della presente convenzione, secondo quanto stabilito dal successivo art. 14.

Articolo 4**Aree di salvaguardia delle risorse idriche**

Le Parti riconoscono come aree di salvaguardia e zone di protezione del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore quelle definite dalla Regione Lazio.

CdS 2017**punto 3 O.d.G.****pag. 110****Articolo 5
Azioni di tutela**

Le azioni di tutela nelle aree di salvaguardia e nelle zone di protezione saranno definite dalla Regione Lazio con provvedimenti da approvare entro il primo semestre del 2018.

Oltre all'imposizione dei vincoli, le azioni di tutela comprendono tra l'altro:

- a) studi e ricerche;
- b) attività di monitoraggio e vigilanza sul territorio;
- c) attività di individuazione dei centri di pericolo, segnalazione alle autorità competenti per la loro eliminazione;
- d) prescrizioni relative alla realizzazione e/o adeguamenti di fognature ed impianti di depurazione.

Articolo 6**Tipologia degli oneri per la difesa delle risorse idriche e gestione delle aree di salvaguardia**

Gli oneri per la difesa e gestione delle aree di salvaguardia sono quelli derivanti dalle azioni di tutela del precedente articolo.

In relazione a quanto previsto all'art. 5 lett. d) gli oneri sono relativi alla realizzazione e gestione degli interventi supplementari e/o integrativi previsti dalla normativa di cui al d.lgs. n.152 del 2006 in relazione alle aree di protezione.

Sono compresi tra gli oneri gli eventuali indennizzi derivanti da normativa nazionale e/o regionale inerenti gravami vincolistici dovuti ad azioni di tutela o salvaguardia.

Articolo 7**Inefficacia delle convenzioni di cui all'Allegato 1**

Le Convenzioni di cui all'Allegato 1, destinate alla compensazione e/o al ristoro da parte di ACEA, ACEA S.p.A. ed ACEA ATO 2 S.p.A., dei comuni e dei consorzi che hanno sottoscritto le convenzioni di cui all'Allegato 1, sono inefficaci, dalla data di sottoscrizione del presente atto, nella parte in cui prevedono la copertura delle spese per la gestione della captazione, adduzione e depurazione dell'acqua ovvero per l'incremento della disponibilità idropotabile.

Le suddette Convenzioni, restano invece efficaci per quanto riguarda la copertura delle spese di valorizzazione del patrimonio comunale, ambientale, ecologico, storico, archeologico, culturale e del territorio, previo progetti specifici di manutenzione e di valorizzazione ovvero inerenti la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e di rimborso delle relativa spesa energetica.

Articolo 8**Criteri per l'inserimento nei Piani di Ambito delle attività regolate
dalla presente Convenzione**

Le Parti si impegnano a prevedere e regolare, in occasione della prima procedura di aggiornamento dei Piani d'Ambito, i rapporti relativi all'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore, secondo i seguenti principi:

1. unitarietà della gestione del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore;
2. presa d'atto dell'affidamento della gestione del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore al gestore del S.I.I. nell'ATO 2;
3. obbligo della fornitura della risorsa idrica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore, secondo le richieste dell'ATO 2 e dell'ATO 3 e nei limiti di previsione del PRGA;

CdS 2017**punto 3 O.d.G.****pag. 111**

4. individuazione dei punti di consegna della risorsa idrica, per i comuni dell'ATO 3 serviti ai sensi del PRGA, secondo i seguenti criteri:
- minimizzazione di opere e reti tra l'adduzione e i punti di consegna della risorsa idrica;
 - utilizzo ove possibile degli attuali punti di consegna;
5. definizione delle modalità tecniche e di gestione dei punti di consegna della risorsa idrica secondo i seguenti criteri:
- affidamento e gestione dei punti di consegna al gestore del S.I.I. dell'ATO 2;
 - separazione delle aree gestionali e operative, laddove possibile, al fine di garantire la corretta ed esatta attribuzione dei compiti e responsabilità ai gestori dei due ATO;
 - omogeneità dei sistemi e tecnologie di misurazione;
6. programmazione, attuazione e gestione delle azioni di tutela nelle aree di salvaguardia e nelle zone di protezione, svolte secondo i seguenti criteri:
- coordinamento affidato al gestore del S.I.I. nell'ATO 2 delle azioni influenti sul sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore;
 - separazione delle aree gestionali e operative al fine di garantire la corretta ed esatta attribuzione dei compiti e responsabilità ai gestori dei due ATO;
 - integrazione dei sistemi di controllo e rilevamento dati dei servizi affidati ai gestori dei due ATO;
7. affidamento ai gestori degli ATO dell'attuazione degli impegni previsti nella presente Convenzione.

Articolo 9
Obblighi delle Parti

1. L'ATO 3 si impegna a:

- a) aggiornare il Piano d'Ambito tenendo conto delle risorse derivanti dalla presente Convenzione per la copertura finanziaria dei maggiori costi operativi di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6;
- b) realizzare le opere ed interventi previsti dal proprio Piano d'Ambito;
- c) attuare ulteriori interventi integrativi eventualmente richiesti da ATO 2 a carico di quest'ultimo;
- d) supportare le attività istruttorie e i rapporti tra il gestore del sistema acquedottistico Peschiera-Le Capore e gli enti competenti al fine di favorire e ottimizzare tempi e modalità del rilascio di autorizzazioni, concessioni, permessi ed ogni altro atto necessario alla esecuzione delle opere ed allo svolgimento dei servizi inerenti il sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore;
- e) supportare ogni attività necessaria a garantire all'ATO 2 il flusso della risorsa idrica nella misura risultante dalle concessioni assentite;
- f) acquisire, entro 30 giorni dalla richiesta, parere da ATO 2 in relazione alla tipologia ed alle priorità delle azioni e degli interventi necessari alla difesa del sistema acquedottistico Peschiera-Capore, come individuati dalla lettera d) del precedente articolo 5;
- g) affidare al gestore dell'ATO 3 l'attuazione degli impegni derivanti dalla presente convenzione;
- h) rinunciare, mediante atto espresso da produrre nei giudizi pendenti entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, ad ogni lite pendente nei confronti della Regione Lazio circa l'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore. ATO 3, in ogni caso, manleva la Regione Lazio da qualsiasi obbligo risarcitorio e/o restitutorio anche in caso di responsabilità solidale affermata nei giudizi pendenti;
- i) rispettare gli adempimenti ed i vincoli previsti nel punto g) del comma 2 del presente articolo ;
- l) controllare l'attuazione degli investimenti secondo quanto indicato all'art. 11;
- m) impegnare le somme corrisposte da ATO 2 per il periodo 1 gennaio 2010 – 31 dicembre 2015 in opere ed impianti in comuni e per popolazioni in condizioni di sofferenza igienico sanitaria diverse da quelle di cui all'Allegato 1;

2. L'ATO 2 si impegna a:

CdS 2ott17 punto 3 O.d.G. pag. 112

- a) aggiornare il Piano d'Ambito tenendo conto delle risorse derivanti dalla presente Convenzione per la copertura finanziaria dei maggiori costi operativi di cui ai successivi punti d), e), f), g) ed h);
- b) garantire le forniture di acqua ai comuni dell'ATO 3 previste dalle concessioni o dai contratti di fornitura da stipularsi alle condizioni previste al precedente articolo 3, comunque entro i limiti previsti dal PRGA in vigore;
- c) fornire ad ATO 3 tutte le indicazioni necessarie per la salvaguardia della risorsa idrica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore;
- d) prevedere, a propria cura e spese, tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, ampliamento, modificazioni, ricostruzione e quant'altro occorrente e connesso con il sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore dalla captazione ai punti di consegna della risorsa idrica all'ATO 3;
- e) inserire nel proprio Piano d'Ambito, laddove non presenti, i seguenti costi operativi:
- canoni di concessione di derivazione;
 - indennizzi per mancata produzione di energia elettrica, finché dovuti, derivanti dalle concessioni di derivazione;
 - esercizio e manutenzione ordinaria del sistema acquedottistico Peschiera-Capore dalla captazione ai punti di consegna della risorsa idrica all'ATO 3;
- f) prevedere nei piani tariffari di ATO 2, come componenti di costo riferite ai costi ambientali e della risorsa, i canoni da erogare ad ATO 3 in base ai successivi punti g), h), i);
- g) riconoscere annualmente all'ATO 3, per il tramite del Gestore del S.I.I. dell'ATO 2, a decorrere dal 1 gennaio 2016, l'importo fisso ed onnicomprensivo di euro 6.000.000,00 annui, a prezzi 2010, oltre eventuale IVA, in luogo degli oneri assunti da ATO 3 nei confronti dei comuni e dei consorzi in ragione delle interferenze tra gli ambiti ATO 2 e ATO 3;
- Detto importo assorbe e contiene le somme che ACEA S.p.A. e/o ACEA ATO 2 S.p.A avrebbero dovuto corrispondere in virtù delle Convenzioni di cui all'Allegato 1, nei confronti dei comuni e dei consorzi dell'ATO 3 in ordine alla compensazione ambientale derivante dall'interferenza d'ambito. L'ATO 3, in esecuzione del presente atto, realizza, per il tramite del Gestore, con le modalità previste all'art. 11, le opere igienico sanitarie del Servizio Idrico integrato, indicate dal Piano d'Ambito, ovvero le compensazioni per maggiori costi ambientali a tutela della risorsa a favore dei territori e delle popolazioni.
- I comuni compresi nell'ATO 3, in quanto rappresentati dall'Autorità dell'ATO 3 rinunciano ad avanzare, ai sensi del successivo art. 16, nei confronti dell'ATO 2 e del gestore del S.I.I. nello stesso ATO 2, ulteriori pretese in ragione dell'interferenza d'ambito. A decorrere dal 1 gennaio 2016 l'importo di euro 6.000.000,00 sarà corrisposto come rivalutato secondo l'indice di inflazione programmata a decorrere dal 1 gennaio 2010 e per ogni anno successivo.
- h) riconoscere all'ATO 3, per il tramite del Gestore del S.I.I. dell'ATO 2, a decorrere dal 1 gennaio 2016, l'ulteriore importo, nel limite di € 2 milioni annui, in funzione di particolari esigenze di investimento o emergenze gestionali relative alle aree di salvaguardia, purchè documentate e giustificate ai fini del riconoscimento in tariffa da parte di AEEGSI in base alle regole stabilite per la determinazione dei costi ambientali e della risorsa (ERC);
- i) riconoscere, per il tramite del Gestore del S.I.I. dell'ATO 2, per il periodo antecedente il 1 gennaio 2016, a titolo transattivo, a partire dal 1 gennaio 2010, l'importo di euro 6.000.000,00 annui, oltre eventuale IVA, quali oneri forfettariamente definiti e sostenuti direttamente e/o indirettamente dall'ATO 3 e dalla Provincia di Rieti e dai singoli Enti Locali. Tali somme sono destinate a coprire opere e lavori, in conformità con il Piano d'Ambito, da realizzare dal Gestore, oggi Acqua Pubblica Sabina S.p.A., in favore di quei comuni e quei territori che non hanno sottoscritto le Convenzioni con la ACEA S.p.A. e ACEA ATO 2 S.p.A. Le somme corrisposte a titolo transattivo non possono essere destinate a coprire spese generali e/o di gestione dell'ATO 3. L'importo complessivo di euro 36 milioni, oltre eventuale IVA, è comprensivo di tutti gli oneri dovuti da ACEA ATO 2 S.p.A. o da ACEA S.p.A. all'ATO 3, e per esso al suo Gestore Acqua Pubblica Sabina S.p.A., sino al 31 dicembre 2015.

CdS 2017 punto 3 O.d.G. pag. 113

l) L'ATO 2 e il Gestore del S.I.I. riconoscono il diritto degli enti locali dell'ATO 3 già titolari di concessioni di derivazione, a chiederne il rinnovo alle rispettive scadenze, ed a tale fine si obbligano a non fare opposizione ai suddetti rinnovi.

Resta fermo che le acque eventualmente derivate dai comuni in virtù di specifiche convenzioni potranno essere addotte dall'acquedotto del sistema Peschiera-Le Capore subordinatamente e compatibilmente con la capacità delle condotte e con i volumi da addurre all'utenza del Comune di Roma per la intera quantità di acqua potabile prevista al presente articolo 9;

m) installare o sostituire le necessarie apparecchiature per la misurazione delle portate emergenti e derivate dalle sorgenti del Peschiera e delle Capore e le portate consegnate ai comuni dell'ATO 3 sulla base di apposite specifiche approvate a cura dell'Ufficio Idrografico e Mareografico della Regione Lazio;

n) misurare le portate emergenti e derivate dalle sorgenti del Peschiera e delle Capore, nonché fornire annualmente i tabulati delle misure di portata agli uffici competenti della Regione Lazio;

o) affidare al gestore dell'ATO 2 l'attuazione degli impegni di sua competenza derivanti dalla presente Convenzione;

p) sollevare la Regione Lazio da qualsiasi onere, spesa legale, rimborso o diritto in ragione della rinuncia ai giudizi pendenti sopra enunciati.

Articolo 10**Modalità di erogazione dei canoni**

Gli importi relativi ai canoni correnti saranno corrisposti entro il 30 giugno di ogni anno a partire dal 2016.

L'importo complessivo dei canoni pregressi, riferito alle annualità dal 2010 al 2015, è versato in 4 rate annue costanti, con scadenza il 30 giugno di ogni anno, senza interessi ferma restando la possibilità da parte di ATO 2 di dilazionarlo per un periodo di tempo maggiore, ma comunque entro la scadenza della Convenzione di Gestione del S.I.I. dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma, con applicazione, in questo caso, del tasso di interesse di riferimento K_m , specificato all'art. 17 del MTI-2 approvato con delibera 664/2015/idr di AEEGSI.

Gli importi di cui all'articolo 9, lettere g), h) ed i), saranno corrisposti da ACEA ATO 2 S.p.A. ad ATO 3, in una specifica contabilità autonoma e distinta rispetto all'Amministrazione provinciale.

Articolo 11**Modalità di utilizzo dei canoni relativi al costo ambientale della risorsa**

Tutti gli importi dovuti da ATO 2 ai sensi dell'art. 9, comma 2 lettera g), h) ed i) sono destinati ad investimenti di salvaguardia ambientale e di valorizzazione delle risorse idriche in attuazione del Piano d'Ambito di ATO 3.

Articolo 12**Vigilanza e controllo dell'attività affidata ai gestori**

Le Parti vigilano e controllano, mediante il coordinamento delle Segreterie Tecnico Operative, sugli interventi e sull'attività esercitata dai gestori del Servizio Idrico Integrato dei due ambiti, per la parte relativa all'interferenza regolata dalla presente Convenzione ed in particolare sulla corretta esecuzione degli obblighi previsti al precedente articolo 9.

CdS 2017 punto 3 O.d.G. pag. 114

In particolare ATO 3, per il tramite della Segreteria Tecnico Operativa, è responsabile dell'attuazione degli investimenti attuativi del Piano d'Ambito, effettuati dal Gestore, oggi Acqua Pubblica Sabina S.p.A. e/o dai comuni e consorzi. Le risorse scaturenti dalla presente Convenzione devono essere finalizzati ad investimenti per opere e lavori, contenuti nel Piano d'Ambito, prioritariamente per quei comuni e quelle popolazioni in condizioni di sofferenza igienico sanitaria, diversi da quelli che hanno sottoscritto le Convenzioni di cui all'Allegato 1.

Articolo 13 Competenze regionali

Le Parti prendono atto che la Regione:

- a) promuove le azioni di carattere regionale ed interregionale per la salvaguardia delle risorse idriche del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore;
- b) approva modifiche degli elementi obbligatori della presente Convenzione, anche su richiesta delle Parti;
- c) dirime le controversie tra le Autorità d'Ambito in merito alle modalità di regolazione degli aspetti tecnici o economici comunque nascenti dalla interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore;
- d) rilascia concessioni di derivazioni idriche ed individua gli strumenti più opportuni per assicurare l'effettivo flusso nell'ATO 2 della risorsa idrica nella quantità oggetto delle concessioni di derivazione;
- e) esercita controlli sull'attuazione e sull'efficacia delle azioni di tutela intraprese nelle aree di salvaguardia e nelle zone di protezione, come definite nell'art. 5.

Articolo 14 Efficacia della Convenzione

La presente Convenzione impegna ATO 2 ed ATO 3 ed è efficace dalla data di sottoscrizione da parte dei rispettivi Presidenti.

Il pagamento da parte del Gestore del S.I.I. di ATO 2 dei canoni di cui all'art. 9 è subordinato alla approvazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico dei piani tariffari predisposti da ATO 2 e sarà effettuato nei limiti di quanto riconosciuto ed approvato dall'Autorità stessa.

Articolo 15 Modifiche ed integrazioni

La presente Convenzione può essere integrata o modificata per:

- gli elementi obbligatori a seguito delle variazioni adottate dalla Giunta regionale ai sensi della l.r. 22 gennaio 1996, n. 6 e successive modificazioni;
- gli elementi definiti a cura delle Parti con accordo scritto proposto con formale richiesta dalla parte più diligente.

Le Parti riconoscono la necessità di adeguare la presente Convenzione:

- per effetto di nuove disposizioni dettate dalla normativa europea, nazionale, regionale e rilevanti sul sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore;
- per risolvere problemi emergenti dalla definizione, attuazione nonché periodico aggiornamento delle rispettive Convenzioni di gestione nonché dei rispettivi Piani d'Ambito condivisi dalle Parti, che abbiano influenza sul sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore.

Articolo 16

Definizione delle controversie

Con la sottoscrizione della presente Convenzione le Parti riconoscono di aver transatto tutte le controversie pendenti tra ATO 3 e ATO 2 ed Acea ATO 2 SpA in ordine alla concessione idrica potabile del Peschiera – Le Capore, nonché tutte le questioni afferenti i rapporti reciproci derivanti dalle interferenze tra i due ambiti e/o comunque connesse al sistema acquedottistico Peschiera-Le Capore. Le Parti dichiarano espressamente che la presente Convenzione contempera pienamente gli interessi ed i diritti reciproci e pertanto si impegnano a non sollevare pretese ed a non promuovere azioni reciproche ovvero nei confronti e/o in danno del Gestore del S.I.I. dell'ATO 2 in ordine a quanto disciplinato direttamente o indirettamente nella convenzione stessa.

Le Parti rinunciano altresì ad ogni pretesa e/o azione nei confronti della Regione Lazio. A tal fine si impegnano a sollevare la Regione Lazio da qualsiasi azione conseguente alla definizione dei giudizi citati, con specifica manleva da ogni obbligazione e dichiarano di non aver più nulla a pretendere in conseguenza dell'approvazione della deliberazione di Giunta regionale n. 936/2006.

Le spese dei giudizi si ritengono compensate tra le parti.

Articolo 17

Comunicazioni

Ogni comunicazione o notifica fra le Parti, relativa alla presente Convenzione, sarà eseguita per iscritto e si intenderà validamente effettuata in caso di spedizione a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

- per ATO 2: stoato2roma@pec.ato2roma.it
- per ATO 3: responsabile.ato3rieti@pec.it

ovvero all'indirizzo che la Parte interessata comunicherà all'altra per iscritto.

Comunicazioni informali potranno avvenire anche tramite posta elettronica o altre forme di comunicazione che le parti potranno concordare.

Articolo 18

Legge regolatrice – Foro convenzionale

La presente convenzione è regolata dalla legge italiana, cui le Parti rinviano per quanto in essa non previsto. Il Foro competente sarà esclusivamente quello di Roma.

Elenco Allegati:

- 1) Elenco delle Convenzioni in essere tra ACEA ATO 2 e comuni e consorzi dell'ATO3

CdS 2ott17

punto 3 O.d.G.

pag. 116

Per AATO3

Per AATO2

Allegato 1:

Elenco delle Convenzioni in essere tra Acea ATO 2 e comuni e Consorzi dell'ATO 3:

1. Convenzione per regolare i rapporti tra ACEA S.p.A. e il Comune di Casaprota del 22 ottobre 2014 - Comune di Casaprota;
2. Convenzione per regolare i rapporti tra ACEA S.p.A. e il Comune di Frasso Sabino del 25 febbraio 2015 - Comune di Frasso Sabino;
3. Convenzione per regolare i rapporti tra ACEA e il Comune di Poggio Nativo del 8 settembre 1977 e Accordo integrativo e modificativo del 19 luglio 2010 - Comune di Poggio Nativo;
4. Convenzione per regolare i rapporti tra ACEA e il Comune di Mompeo del 24 gennaio 1979 - Comune di Mompeo;
5. Convenzione per regolare i rapporti tra ACEA e il Comune di Salisano del 6 giugno 1980 - Comune di Salisano;
6. Convenzione per regolare i rapporti tra ACEA e il Comune di Castelnuovo di Farfa del 6 giugno 1980 - Comune di Castelnuovo di Farfa;
7. Convenzione per regolare i rapporti tra ACEA S.p.A. e il Comune di Cittaducale del 17 dicembre 2012 - Comune di Cittaducale;
8. Convenzione per regolare i rapporti tra ACEA S.p.A. e il Comune di Castel Sant'Angelo del 23 aprile 2015 - Comune di Castel Sant'Angelo;
9. Convenzione per regolare i rapporti tra ACEA e il Consorzio Acquedotto Le Capore del 14 febbraio 1980 – Consorzio Acquedotto Le Capore;
10. Convenzione per regolare i rapporti tra ACEA ATO 2 S.p.A. e il Comune di Montenero Sabino del 12 aprile 2010 - Comune di Montenero Sabino.

